

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1877

confrontare il disegno della nave scoperta, onde vedere se è una fregata od un battello da pesca, ma chi ha un'idea dell'influenza della lontananza, della prospettiva, delle nebbie, si persuaderà facilmente che non può essere che un marinaio il quale faccia bene il servizio semaforico.

Lo stesso dicasi del servizio dei fanali il quale è esercitato dal Ministero dei lavori pubblici, mentre anch'esso è di assoluta competenza della marina.

Il Ministero dei lavori pubblici ha sempre voluto pubblicare gli elenchi dei fari e dei fanali. Questi elenchi sono fatti con la massima coscienza, ma in essi si veggono cose che per verità divertono un marinaio. Si vede, per esempio, la definizione di un fanale di porto. L'ho letta io stesso nei documenti pubblicati anni addietro. L'autore di quell'opuscolo aveva creduto bene di rendersi conto da sé di che cosa fossero questi fanali di cui faceva l'elenco ed a che cosa giovassero. Siccome era cosa estranea alla sua partita, naturalmente non lo sapeva, ed occupandosene disse: almeno rendiamoci conto di che cosa siano questi fanali. E se ne rese conto più o meno bene. Venendo ai fanali dei porti immaginò che dovessero servire ad illuminare materialmente l'interno del porto, come si illumina la sera quest'Aula: immaginò che i fanali servissero ad illuminare i bastimenti e ad evitare così che gli uni andassero ad investirsi cogli altri.

Ora, questo concetto a chi non si è mai occupato di queste questioni, può parere naturale, ma ad un marinaio fa un effetto assai diverso.

Vi sono altri rami (io non farò quest'enumerazione) i quali sono tolti alla marina e che sarebbe stato meglio che avesse conservati. Ma, tornando all'argomento in discorso, io credo che se l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, facendo un atto di abnegazione e riconoscendo che propriamente questa è una materia che non compete essenzialmente all'agricoltura, nè all'industria, nè al commercio, ne facesse gettito e lasciasse anche la pesca teorica che è la sola che ora gli appartiene per decreto, credo che farebbe opera buona e credo che si metterebbe in una via nuova ed utile.

Io sono lontanissimo di unirmi a coloro che trovano che le maggioranze passate abbiano fatto sempre tutto male. Io credo che abbiano fatto moltissime volte bene, ma in questo caso relativo alla marina, in questo spogliarla di tutti i suoi rami credo che abbiano fatto male, e se le maggioranze nuove ripareranno a quel danno, avranno bene meritato del paese. (*Bene!*)

CANCELLIERI. Ho salutato il progetto di legge presentato dal Ministero come un passo di più fatto verso la libertà, appunto perchè non vi si trovano

riprodotte quelle disposizioni dei precedenti progetti, che apportavano vincoli allo esercizio del diritto naturale della pesca.

Raccomando perciò alla Camera di tener fermo nell'esame di questa legge il concetto predominante, quello cioè di lasciare quanto più sia possibile libera la pesca, e limitare le disposizioni della legge a quelle soltanto che siano strettamente necessarie alla conservazione e moltiplicazione dei pesci.

Ho presentato poi una serie di emendamenti, che non oserei caratterizzare come controprogetto, perchè, in gran parte le idee che vi sono espresse, sono quelle del progetto del Ministero, ed in parte ancora quelle delle modificazioni proposte dalla Commissione.

La ragione degli emendamenti riguarda in certo modo la redazione degli articoli, perchè, a modo d'esempio, in diversi articoli del progetto ministeriale e della Commissione si fa richiamo a regolamenti da doversi formare, ed io ho creduto che sia pregio dell'opera riunire in unico articolo tutte le disposizioni che riguardano i regolamenti da farsi. Per tal modo, a mio avviso, in unica disposizione si comprenderanno le norme, con cui debbano compilarli e decretarsi i regolamenti, e saranno precisate le materie che debbono fare oggetto di essi.

Nel primo articolo mi sono scostato alquanto dal progetto ministeriale ed anche da quello della Commissione, e ciò per la ragione che non reputo necessarie le definizioni e distinzioni in quei progetti contenute, e credo sia bastevole e più acconcio il dirsi, che la legge regola semplicemente la pesca nelle acque pubbliche demaniali e nelle acque territoriali.

La distinzione in vero, che si fa nell'articolo 2 fra la pesca di mare e quella dei fiumi e dei laghi, desunta dalla qualità delle acque, se dolci o salate, non riesce sempre esatta, in quanto che ci possono essere acque salate che pure non sono di mare, e la pesca in simili acque non potrebbe appartenere intanto alla marittima, ma a quella dei laghi.

Quello che piuttosto interessa è l'indicare su quali acque la legge avrà impero, epperò ho creduto importante prescrivere che l'applicazione di questa legge è limitata alla pesca nelle acque pubbliche territoriali o demaniali.

Appunto per questa considerazione ho emendato la seconda parte dell'articolo 1 in cui si fa cenno delle acque di proprietà privata. Io credo che le acque di proprietà privata non possano formare oggetto di questa legge, perchè l'essenza della proprietà privata sta nel diritto *utendi et abutendi*.

Un proprietario di acque che voglia oggi desti-